



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it
 e-mail: crInd.sicilia01@F.I.G.C.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 428 TFT 14 del 09 maggio 2023

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ed anche il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i successivi motivi, devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi al Tribunale Federale Territoriale é esclusivamente il seguente:

Tribunale Federale Territoriale: PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

Riunione del giorno 09 maggio 2023

Per la Procura Federale partecipano l'Avv. Giampiero Santoro e l'Avv. Alessandro Boscarino. E' presente alla riunione il rappresentante AIA AB Sig. Giuseppe La Cara.

Procedimento n. 17/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Antonino Giannotta – relatore

Componente Avv. Sandro Geraci

Componente segretario dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- il Sig NUNEZ LOYOLA GEREMIAS (soggetto che ha svolto sportiva per la A.S.D. Virtus Ispica 2020);
- la società A.S.D. VIRTUS ISPICA 2020.

Con nota del 14.04.2023 Prot. 24912/316 pfi 22-23 /PM/ps, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:

- 1) Nunez Loyola Geremias, calciatore richiedente il tesseramento per la A.S.D. Virtus Ispica 2020, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse della predetta società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2,

comma 2, del C.G.S., per violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 12.9.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Virtus Ispica 2020, sottoscritto unitamente ai propri genitori sigg.ri Nunez Alvarez Hector Carlos e Loyola Mariana Romina, la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

- 2) A.S.D. Virtus Ispica 2020, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.G.S., per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Nunez Loyola Geremias, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Per le parti deferite, regolarmente convocate all'udienza odierna, nessuno è comparso. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso, insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a carico della A.S.D. Virtus Ispica 2020 la sanzione dell'ammenda di € 500,00;

a carico di Nunez Loyola Geremias la sanzione della squalifica per quattro gare da scontarsi nel campionato di competenza.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, osserva che la documentazione in atti conferma la responsabilità prospettata dalla Procura Federale in capo al sig. Nunez Loyola Geremias in quale, in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Virtus Ispica 2020 del 12.9.2022, dichiarava per iscritto, unitamente ai propri genitori, di non essere mai stato tesserato con società affiliate a Federazioni estere. Tuttavia, detta dichiarazione appare palesemente non veritiera alla luce della pervenuta confliggente comunicazione della Federazione spagnola alla F.I.G.C. del 18.10.2022, ove, invece, si attesta che il calciatore sig. Nunez Loyola Geremias è stato tesserato sino al 30.6.2022 per la società UE Llagostera, alla medesima affiliata e, come tale, in evidente contrasto con l'obbligo, previsto dall'art 40 co. 6° delle N.O.I.F., di dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazioni estere, salva l'ipotesi di "*transfert internazionale*" che, nel caso in oggetto, non ricorre.

Tale comportamento viola gli artt.4 co 1 e 32 co. 2 C.G.S. che sanciscono l'obbligatorietà in capo al deferito di conformarsi alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.

Sussiste, poi, la responsabilità oggettiva della deferita A.S.D. Virtus Ispica 2020, ai sensi dell'art.6 co. 2 C.G.S., poiché questa opera soltanto in presenza di tre irrinunciabili elementi, quali la sussistenza del fatto previsto e punito dal C.G.S., la commissione dello stesso da parte di tesserati, dirigenti, soci, sostenitori, ecc. e l'imputabilità, a titolo di dolo o di colpa, del fatto al suo autore (ex multis, Corte Fed. App., SS-UU, Dec./0058/CFA-2021-2022); elementi tutti che possono ritrovarsi nel caso che ci occupa.

Invero, seppur noti gli arresti giurisprudenziali che escludono la responsabilità oggettiva nei casi in cui la società provveda al tesseramento sulla base della dichiarazione scritta del calciatore e dei genitori esercenti la potestà genitoriale, questo Tribunale ritiene applicabile al caso trattato il c.d. principio di prevenzione, per cui l'esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è prevalente rispetto al criterio di imputazione della responsabilità a carico della società calcistica. Tali assiomi svolgono altresì il compito di responsabilizzare le società in modo che pongano in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare che accadano fatti reputati illeciti dall'ordinamento sportivo e scelgano con accortezza i propri tesserati, al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 24 novembre 2015, n. 58). D'altra parte, l'onere di verifica richiesto alla società dal citato principio di prevenzione, non appare inesigibile o di impossibile adempimento, posto che la società avrebbe potuto, ad esempio, chiedere informazioni alle federazioni nazionali per ottenere informazioni o una verifica istruttoria sullo status del calciatore (V. Corte Fed. App., Dec. 68/2019-2020).

Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, rimodulate come in dispositivo ai sensi dell'art. 10 co 6 nn.ri 8-9 C.G.S.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

a carico dell'A.S.D. Virtus Ispica 2020, l'ammenda di €.500,00.

a carico del sig. Nunez Loyola Geremias la squalifica per tre giornate.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Avv. Antonino Giannotta

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 18/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Antonino Giannotta

Componente Avv. Sandro Geraci – relatore

Componente segretario dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1. Sig.ra Bongiorno Linda, all'epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Favara Academy;
2. Sig. Falci Calogero, all'epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Athena;
3. Società A.S.D. Favara Academy;
4. Società A.S.D. Athena.
- 5.

La Procura Federale, con nota 425/pfi22-23/PM/ps del 17.4.2023, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe e, specificamente:

1. la sig.ra Bongiorno Linda, all'epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Favara Academy, per rispondere dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art 9.1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 18, comma 2, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare che per la Categoria Primi Calci la società dalla stessa rappresentata fosse indicata nella richiesta di autorizzazione per l'organizzazione e lo svolgimento del 4° torneo Valle dei Templi; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, la partecipazione alle gare del Torneo della categoria Primi Calci di calciatori non tesserati;
2. il sig. FALCI Calogero, all'epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Athena, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art 9.3, lett c), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dall'art. 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare che per la Categoria Primi Calci la società dallo stesso rappresentata fosse indicata nella richiesta di autorizzazione per l'organizzazione e lo svolgimento del 4° torneo Valle dei Templi;
3. la società A.S.D. Favara Academy a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Bongiorno Linda, così come descritti *ut supra* sub a);
4. la società A.S.D. Athena a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Falci Calogero, così come descritti *ut supra* sub b).

Il deferimento trae origine da una segnalazione del collaboratore Provinciale per l'Attività di Base e Referente Tecnico del 4° Torneo Valle dei Templi, nella quale venivano evidenziate irregolarità nello svolgimento della detta manifestazione sportiva, regolarmente autorizzata dal Comitato Regionale Sicilia.

La Procura Federale provvedeva all'istruzione del procedimento attraverso diversi atti di indagine tra i cui i più rilevanti appaiono:

- a) nota del 28.11.2022 trasmessa a mezzo pec dal Comitato Regionale Sicilia LND con allegata segnalazione del collaboratore Provinciale per l'Attività di Base e Referente Tecnico del Torneo;

- b) richieste di autorizzazione all'organizzazione del torneo distinte per le varie categorie (Esordienti, Pulcini misti e Primi calci);
- c) copia delle fotografie pubblicate sulle pagine social delle squadre partecipanti al torneo;
- d) foglio censimento della A.S.D. Favara Academy per la stagione sportiva 2022/2023;
- e) foglio censimento della A.S.D. Athena per la stagione sportiva 2022/2023;
- f) verbale di audizione del sig. Corvetta Salvatore, collaboratore tecnico dell'attività di base della Delegazione Provinciale di Agrigento, del 23 gennaio 2023;
- g) verbale di audizione del sig. Cusimano Antonio, tecnico tesserato per la società A.S.D. Favara Academy, del 24 gennaio 2023;
- h) verbale di audizione Falci Calogero, presidente della società A.S.D. Athena, del 6 febbraio 2023.

All'udienza dibattimentale nessuno è comparso per le parti deferite sebbene regolarmente convocate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a carico della sig.ra Bongiorno Linda mesi cinque di inibizione;

a carico del sig. Falci Calogero mesi quattro di inibizione;

a carico della società A.S.D. Favara Academy € 500,00 di ammenda;

a carico della società A.S.D. Athena € 400,00 di ammenda.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti del deferimento, rileva che i fatti in contestazione sono fondati e pienamente documentati.

Segnatamente, e in via decisiva, rilevano le dichiarazioni rese nel corso delle audizioni sopra indicate. In particolare, il sig. Cusimano Antonio, allenatore tesserato per la società A.S.D. Favara Academy e delegato per l'audizione dalla presidente della società Linda Bongiorno, ascoltato dalla Procura Federale il 24.1.2023, con riferimento ai fatti di indagine ha dichiarato quanto segue: *"Apprendo solo adesso che la nostra società non era stata autorizzata a partecipare al torneo e che gli organizzatori ci avevano depennati dall'elenco delle squadre partecipanti alla manifestazione. Ricordo che noi siamo stati invitati a partecipare al torneo. Nessuno, tra gli organizzatori, ci ha mai comunicato, né prima dell'inizio né durante lo svolgimento della manifestazione che eravamo stati depennati a causa della mancanza di tesserati. Al riguardo, smentico che la società Favara Academy non abbia tesserato per la categoria Primi calci in quanto ho provveduto personalmente ad effettuare il tesseramento di alcuni calciatori. Non ricordo tuttavia la data in cui questi sono stati fatti. Mi riservo di produrre copia dei tesseramenti fatti, inviandoli a mezzo pec al rappresentante della Procura Federale"*. Il medesimo tecnico sig. Cusimano, con comunicazione pec della medesima data del 24.1.2023, ha comunicato alla Procura Federale che, con riferimento al fatto che la società A.S.D. Favara Academy non potesse partecipare alla manifestazione per la categoria Primi calci poiché priva di tesserati, il tesseramento dei calciatori per tale categoria, nati nell'anno 2015, è avvenuta soltanto il 15.11.2022, ovvero dopo lo svolgimento della manifestazione (tenutasi dal 4 al 6 novembre 2022).

Il sig. Falci Calogero, presidente della società A.S.D. Athena, ascoltato dalla Procura Federale il 6.2.2023, ha dichiarato testualmente quanto segue: *"Apprendo solo adesso che la nostra società non era autorizzata a partecipare al torneo per la categoria Primi calci. Ricordo che siamo stati chiamati da tale Casicci e Cicero di Tornei giovanili Sicilia che si è occupata dell'organizzazione della manifestazione con il supporto della Libertas 2000. Casicci ci ha chiesto di partecipare con le categorie Esordienti, Pulcini e Primi calci e, pertanto, ho pensato che fossero loro ad occuparsi di tutte le formalità relative al torneo, compreso la comunicazione della nostra partecipazione agli organi federali"*.

Tutto ciò premesso, ritenuto che la condotta tenuta dalla sig.ra Bongiorno Linda comporta la violazione dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., e considerato ancora che la società deferita A.S.D. Favara Academy debba rispondere per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 6, comma 1 del C.G.S.; ritenuto, del pari, che la condotta tenuta dal sig. Falci Calogero comporta la violazione dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., e considerato ancora che la società deferita A.S.D. Athena debba rispondere per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 6, comma 1 del C.G.S..

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, le sanzioni seguono come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

inibizione per mesi quattro a carico della sig.ra Bongiorno Linda, all'epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Favara Academy;

inibizione per mesi tre a carico del sig. Falci Calogero, all'epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Athena;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Favara Academy;

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Athena.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale e alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Avv. Sandro Geraci

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 19/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Antonino Giannotta

Componente Avv. Sandro Geraci

Componente segretario dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLAPROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIG.RI

1. RIZZA GIOVANNI (Presidente della A.S.D. Siracusa C5 Meraco all'epoca dei fatti);
2. NELSON COSENTINO (Calciatore della A.S.D. Siracusa C5 Meraco all'epoca dei fatti);
3. A.S.D. SIRACUSA C5 MERACO.

La Procura Federale con nota 25096/618/ pfi22-23/PM/ce ha deferito a questo Tribunale Federale:

1. il sig. Giovanni Rizza, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Siracusa C5 Meraco:
 - a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Siracusa C5 Meraco, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Nelson Cosentino nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società Siracusa C5 Meraco alle gare A.S.D. Siracusa C5 Meraco – A.S.D. Aretusa 1994 C5 del 10.12.2022 e Futsal Kalat Project – A.S.D. Siracusa C5 Meraco del 17.12.2022, entrambe vevoli per il campionato regionale di Calcio a 5 di serie C2; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;
 - b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in occasione della gara A.S.D. Siracusa C5 Meraco – A.S.D. Aretusa 1994 C5 del 10.12.2022, valevole per il campionato regionale di Calcio a 5 di serie C2, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.F.C. Siracusa C5 Meraco nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Nelson Cosentino, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
2. Il sig. Nelson Cosentino, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Siracusa C5 Meraco:
 - a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Siracusa C5 Meraco, alle gare A.S.D. Siracusa C5 Meraco – A.S.D.

Aretusa 1994 C5 del 10.12.2022 e Futsal Kalat Project – A.S.D. Siracusa C5 Meraco del 17.12.2022, entrambe valevoli per il campionato regionale di Calcio a 5, serie C 2, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

3. società A.S.D. Siracusa C5 Meraco a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giovanni Rizza e Nelson Cosentino, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Fissata l'udienza dibattimentale per il 058/05/2023, le parti deferite, ritualmente convocate, non si sono presentate né hanno fatto pervenire memorie a difesa.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- l'inibizione per mesi quattro a carico del Presidente Signor Rizza Giovanni;
- la squalifica per quattro gare a carico del calciatore Sig. Cosentino Nelson;
- la sanzione dell'ammenda di € 350,00 e punti due di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza, a carico della Società A.S.D. Siracusa C5 Meraco.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che il deferimento sia fondato, come meglio specificato in seguito.

Dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue:

con nota del 17 gennaio 2023 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale della Sicilia ha segnalato che il calciatore sig. Cosentino Nelson ha preso parte, nelle file della squadra schierata dalla società A.S.D. Siracusa C5 Meraco, alla gara A.S.D. Siracusa C5 Meraco – A.S.D. Aretusa 1994 C5 del 10.12.2022 e Futsal Kalat Project – A.S.D. Siracusa C5 Meraco del 17.12.2022, valevole per il campionato regionale C5 serie C2, in posizione irregolare in quanto non tesserato.

Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento i fatti oggetto della segnalazione risultano provati.

La consapevole partecipazione a gare ufficiali di calciatori non legittimati perché non tesserati o tesserati per altra società, squalificati, etc., costituisce una seria violazione ai principi di lealtà, correttezza, probità di cui all'art. 4, co. 1 C.G.S., nonché della specifica norma dell'art.32 del C.G.S. e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei.

La Corte Federale in particolare ha tenuto a precisare: *“Che lo schieramento di un calciatore squalificato è di per sé un fatto che non può essere considerato tenue a prescindere dall'incidenza che tale violazione possa avere avuto in relazione al risultato sportivo, nemmeno nel caso in cui il risultato sportivo sia, in ipotesi, sfavorevole per la squadra che ha commesso la violazione, non potendosi affermare che tale violazione sia stata ininfluente nella complessiva dinamica sportiva che viene comunque e sempre alterata dalla presenza di un calciatore che non avrebbe dovuto essere presente...In buona sostanza, le conseguenze sportive della violazione non si misurano solo nel mero risultato sportivo della gara, determinandosi esse nella alterazione della complessiva dinamica sportiva, consistente nelle scelte tattiche, nelle fasi e scontri di gioco, e dunque da tutte le imponderabili conseguenze, non misurabili ex post, perciò sanzionate ex ante e di per sé, derivanti da quell'indebito utilizzo.*

Il fatto poi che quello in esame sia un campionato minore non sposta i termini della questione circa il doveroso rispetto delle regole. In tali campionati, dove non c'è nemmeno la pressione di stampa o pubblico, la Giustizia Sportiva è l'unico presidio a tutela delle realtà sportive più deboli”.

Ciò premesso, ai fini sanzionatori, l'art. 44, co.5, C.G.S. stabilisce che tutte le sanzioni inflitte dalla Giustizia Sportiva devono avere carattere di effettività e afflittività.

Pertanto la sanzione va commisurata in primo luogo alla gravità dell'illecito in quanto la sua efficacia deterrente, per potere svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo.

Pertanto la società va sanzionata con punti di penalizzazione ed ammenda come da dispositivo.

Riguardo agli altri soggetti deferiti, a partire dal Presidente della società il cui status, secondo quanto affermato dalla C.F.A., *“si caratterizza non solo quale espressione della società stessa nei confronti di tutti gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo con cui essa è destinata ad entrare in contatto, ma anche quale funzione di garanzia che la figura di Presidente assume nei confronti*

dell'ordinamento sportivo tutto (e dei suoi soggetti) e del rispetto da parte dei tesserati della società (e di coloro che agiscono per conto e/o nell'interesse della società anche senza esserne tesserati). Infine, per quanto riguarda il calciatore risponde anch'egli dell'illecito disciplinare avendo l'obbligo di accertare la sussistenza dei requisiti che l'Ordinamento Federale richiede per la partecipazione alle singole gare, anche nel rispetto della parità di situazione con le altre società e gli altri calciatori in competizione.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, vista la sentenza delle SS.UU. della CAF n.57 – 2022/2023, le sanzioni seguono come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'inibizione per mesi due a carico del Presidente Signor Rizza Giovanni;
- la squalifica per due gare a carico del calciatore Sig. Cosentino Nelson;
- la sanzione dell'ammenda di € 200,00 e punti due di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2023/2024, a carico della Società A.S.D. Siracusa C5 Meraco.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 20/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Antonino Giannotta

Componente Avv. Sandro Geraci

Componente segretario dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLAPROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIG.RI

1. ALEO GIOVANNI (Presidente della C.S.D. Acicatena Calcio 1973 all'epoca dei fatti);
2. ALECCI MARIO (Dirigente della C.S.D. Acicatena Calcio 1973 all'epoca dei fatti);
3. PONTICELLO SALVATORE (Dirigente della C.S.D. Acicatena Calcio 1973 all'epoca dei fatti);
4. BONACCORSO DARIO (Calciatore della C.S.D. Acicatena Calcio 1973 all'epoca dei fatti);
5. C.S.D. ACICATENA CALCIO 1973

La Procura Federale con nota 25158/675/ pfi22-23/PM/VDB ha deferito a questo Tribunale Federale:

1. il sig. Giovanni Aleo, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S.D. Acicatena Calcio 1973:
della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S.D. Acicatena Calcio 1973, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Dario Bonaccorso, nonché per aver consentito, e comunque non impedito, che lo stesso prendesse parte, nelle fila delle squadre schierate dalla C.S.D. Acicatena Calcio 1973, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Seconda Categoria: C.S.D. Acicatena Calcio 1973 - Priolo Academy del 29.1.2023, A.S.D. Tremestierese Calcio - C.S.D. Acicatena - Calcio 1973 del 22.1.2023, C.S.D. Acicatena Calcio 1973 - Pol. D La pinetina del 15.1.2023, C.S.D. Acicatena Calcio 1973 - A.S.D. Città di Palagonia del 18.12.2022 ed A.S.D. Ispica Accademy Peppino M. - C.S.D. Acicatena Calcio 1973

- dell'11.12.2022; nonché per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in mancanza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;
2. il sig. Mario Alecci, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società C.S.D. Acicatena Calcio 1973: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, quale dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società C.S.D. Acicatena Calcio 1973 nella quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Dario Bonaccorso, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Tremestierese Calcio - C.S.D. Acicatena Calcio 1973 del 22.1.2023, C.S.D. Acicatena Calcio 1973 - Pol. D La pinetina del 15.1.2023 e C.S.D. Acicatena Calcio 1973 - A.S.D. Città di Palagonia del 18.12.2022;
 3. il sig. Salvatore Ponticello, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società C.S.D. Acicatena Calcio 1973: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in occasione della gara A.S.D. Ispica Accademy Peppino M. - C.S.D. Acicatena Calcio 1973 del 11.12.2022, valevole per il campionato di Seconda Categoria, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società C.S.D. Acicatena Calcio 1973, nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Dario Bonaccorso, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
 4. il sig. Dario Bonaccorso, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società C.S.D. Acicatena Calcio 1973: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla C.S.D. Acicatena Calcio 1973, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva: C.S.D. Acicatena Calcio 1973 - Priolo Academy del 29.1.2023, A.S.D. Tremestierese Calcio - C.S.D. Acicatena Calcio 1973 del 22.1.2023, C.S.D. Acicatena Calcio 1973 - Pol. D. La pinetina del 15.1.2023, C.S.D. Acicatena Calcio 1973 - A.S.D. Città di Palagonia del 18.12.2022 ed A.S.D. Ispica Accademy Peppino M. - C.S.D. Acicatena Calcio 1973 dell'11.12.2022;
 5. la società C.S.D. Acicatena Calcio 1973 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giovanni Aleo, Mario Alecci, Salvatore Ponticello e Dario Bonaccorso, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Fissata l'udienza dibattimentale per il 09/05/2023, le parti deferite, ritualmente convocate, non si sono presentate né hanno fatto pervenire memorie a difesa.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- l'inibizione per mesi sette a carico del Presidente Sig. Aleo Giovanni;
- l'inibizione per mesi tre a carico del Dirigente Sig. Alecci Mario;
- l'inibizione per mesi tre a carico del Dirigente Sig. Ponticello Salvatore;
- la squalifica per sette gare a carico del calciatore Sig. Bonaccorso Dario;
- la sanzione dell'ammenda di € 500,00 e punti cinque di penalizzazione in classifica a carico della Società C.S.D. Acicatena Calcio 1973.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che il deferimento sia fondato, come meglio specificato in seguito.

Dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue: con nota del 8 febbraio 2023 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale della Sicilia ha segnalato che il calciatore sig. Dario Bonaccorso ha preso parte, nelle file della squadra schierata dalla società C.S.D. Acicatena Calcio 1973, alla gara C.S.D. Acicatena Calcio 1973 – Priolo Accademy del 29.01.2023, A.S.D. Tremestierese Calcio - C.S.D. Acicatena Calcio 1973 del 22.01.2023, C.S.D. Acicatena Calcio 1973 – Pol. La Pinetina del 15.01.2023, C.S.D. Acicatena Calcio 1973 – A.S.D. Città di Palagonia del 18.12.2022 e a Ispica Accademy Peppino M. - C.S.D. Acicatena Calcio 1973, valevoli per il campionato regionale di 2^a Categoria, in posizione irregolare in quanto non tesserato.

Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento i fatti oggetto della segnalazione risultano provati.

La consapevole partecipazione a gare ufficiali di calciatori non legittimati perché non tesserati o tesserati per altra società, squalificati, etc., costituisce una seria violazione ai principi di lealtà, correttezza, probità di cui all'art. 4, co. 1 C.G.S., nonché della specifica norma dell'art.32 del C.G.S. e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei.

La Corte Federale in particolare ha tenuto a precisare: *“Che lo schieramento di un calciatore squalificato è di per sé un fatto che non può essere considerato tenue a prescindere dall'incidenza che tale violazione possa avere avuto in relazione al risultato sportivo, nemmeno nel caso in cui il risultato sportivo sia, in ipotesi, sfavorevole per la squadra che ha commesso la violazione, non potendosi affermare che tale violazione sia stata ininfluenza nella complessiva dinamica sportiva che viene comunque e sempre alterata dalla presenza di un calciatore che non avrebbe dovuto essere presente...In buona sostanza, le conseguenze sportive della violazione non si misurano solo nel mero risultato sportivo della gara, determinandosi esse nella alterazione della complessiva dinamica sportiva, consistente nelle scelte tattiche, nelle fasi e scontri di gioco, e dunque da tutte le imponderabili conseguenze, non misurabili ex post, perciò sanzionate ex ante e di per sé, derivanti da quell'indebito utilizzo.*

Il fatto poi che quello in esame sia un campionato minore non sposta i termini della questione circa il doveroso rispetto delle regole. In tali campionati, dove non c'è nemmeno la pressione di stampa o pubblico, la Giustizia Sportiva è l'unico presidio a tutela delle realtà sportive più deboli”.

Ciò premesso, ai fini sanzionatori, l'art. 44, co.5, C.G.S. stabilisce che tutte le sanzioni inflitte dalla Giustizia Sportiva devono avere carattere di effettività e afflittività.

Pertanto la sanzione va commisurata in primo luogo alla gravità dell'illecito in quanto la sua efficacia deterrente, per potere svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo.

Pertanto la società va sanzionata con punti di penalizzazione ed ammenda come da dispositivo.

Riguardo agli altri soggetti deferiti, a partire dal Presidente della società il cui status, secondo quanto affermato dalla C.F.A., *“si caratterizza non solo quale espressione della società stessa nei confronti di tutti gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo con cui essa è destinata ad entrare in contatto, ma anche quale funzione di garanzia che la figura di Presidente assume nei confronti dell'ordinamento sportivo tutto (e dei suoi soggetti) e del rispetto da parte dei tesserati della società (e di coloro che agiscono per conto e/o nell'interesse della società anche senza esserne tesserati).*

Infine, per quanto riguarda il calciatore e i dirigenti che hanno sottoscritto le distinte rispondono anch'essi dell'illecito disciplinare avendo l'obbligo di accertare la sussistenza dei

requisiti che l'Ordinamento Federale richiede per la partecipazione alle singole gare, anche nel rispetto della parità di situazione con le altre società e gli altri calciatori in competizione. Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, vista la sentenza delle SS.UU. della CAF n.57 – 2022/2023, le sanzioni seguono come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'inibizione per mesi cinque a carico del Presidente Signor Giovanni Aleo;
- l'inibizione per mesi tre a carico del Dirigente sig. Mario Alecci;
- l'inibizione per mesi uno a carico del Dirigente sig. Salvatore Ponticello;
- la squalifica per cinque gare a carico del calciatore Sig. Cosentino Nelson;
- la sanzione dell'ammenda di € 500,00 e punti cinque di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2023/2024, a carico della Società C.S.D. Acicatena Calcio 1973.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 09 maggio 2023

IL SEGRETARIO
Wanda COSTANTINO

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA